




## Il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni

# TITOLO IX Capo II D.Lgs. 81/08

Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 detta le misure per la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi (Capo I) e ad agenti cancerogeni e mutageni (al Capo II).

Per valutare i rischi derivanti da esposizioni a fumi di saldatura è prevedibile l'applicazione di entrambi i Titoli che, tuttavia, presentano rilevanti differenze di attuazione.

Se le previsioni del Capo I sono spesso attuate in quanto si riferiscono ad un rischio estremamente diffuso (pur con livelli molto differenti) quelle del Capo II presentano alcune criticità che troppe volte vengono superate con valutazioni dei rischi lacunose quando non inadeguate ai fini preventivi



# Criticità nell'attuazione Capo II del Titolo IX (alcune)

- problemi a riconoscere una esposizione a rischio cancerogeno (allegati XLII e XLIII)
- Individuazione dei criteri da utilizzare per ridurre sino ad eliminare, l'esposizione dei lavoratori a cancerogeni e/o mutageni;
- condivisione di criteri per individuare i “lavoratori esposti” e “potenzialmente esposti”;
- criteri da utilizzare per valutare l'esposizione dei lavoratori a cancerogeni e/o mutageni dopo l'adozione delle misure di prevenzione (rischio residuo);
- modalità per introdurre nella pratica le migliori informazioni scientifiche disponibili sui cancerogeni e/o mutageni occupazionali, ad integrazione di quanto strettamente previsto dalle norme vigenti;
- significato da assegnare alle soglie di esposizione imposte (D.Lgs. 81/08) o proposte (ACGIH, etc.)
- coerenza tra le opportunità della sorveglianza sanitaria e la registrazione dei lavoratori esposti sugli appositi registri degli esposti e dei tumori professionali.



## Obiettivo del Capo II del Titolo IX

L'obiettivo principale del processo descritto nel titolo IX capo II del D.Lgs. 81/08 è quello di raggiungere misure di prevenzione che soddisfino quanto più possibile il principio di evitare l'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e/o mutageni.

Nel caso ciò non sia possibile si deve perseguire l'obiettivo che l'esposizione sia al livello più basso possibile.



# Definizione di “lavoratore esposto”

**Per l’individuazione dei lavoratori esposti a rischio cancerogeno quali criteri occorre utilizzare?**

**Quello dei valori di concentrazioni (esposizioni) accettabili?**

**Quello della “concentrazione zero”?**

**...ed in questo caso come definiamo lo “zero” (limite di rilevabilità – periodo di osservazione – efficacia dei sistemi di prevenzione)**

**N.B. Il Capo II Titolo IX non riporta un criterio da utilizzare per individuare i lavoratori esposti al rischio**



# Definizione di "lavoratore esposto"

Una proposta è stata avanzata da tempo (in applicazione dell'analogo Titolo VII del D.Lgs. 626/94) dal Coordinamento Tecnico di Regioni e Province Autonome per il quale la valutazione dei rischi deve permettere la classificazione dei lavoratori in:

- Potenzialmente esposti
- Esposti.



# Definizione di "lavoratore esposto"

➔ **Potenzialmente esposti** sarebbero i lavoratori che operano a valori di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni superiori a quelli della popolazione generale solo per eventi imprevedibili e non sistematici (vedi anche art. 240 valutando anche quanto prescritto da art. 241)

➔ **Esposti** sono i lavoratori che subiscono valori di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni superiori a quelli della popolazione generale.

**Possono essere adottati altri criteri? Il criterio del superamento del valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII è inaccettabile perché tale valore non deve mai essere superato**



## Sostituzione e riduzione. Gerarchie comportamentali - art. 235

Il primo comma dell'art. 235 del D.Lgs. 81/08, prevede l'eliminazione o la riduzione dell'utilizzazione di un agente cancerogeno e/o mutageno mediante sostituzione di sostanza, di preparato o di procedimento, "sempre che ciò" sia "*tecnicamente possibile*".



## Sostituzione e riduzione. Gerarchie comportamentali - art. 235

Il secondo comma dello stesso articolo 235 prevede il ricorso ad un “sistema chiuso” per la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno e/o mutageno, *“sempre che ciò” sia “tecnicamente possibile”*.





## Sostituzione e riduzione. Gerarchie comportamentali - art. 235

Il terzo comma dell'art. 235 del D.Lgs. 81/08 prevede *“la riduzione del livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII”*.

N.B. Nel perseguire il più basso livello di esposizione tecnicamente possibile, si devono impiegare tutte le misure preventive tecniche, organizzative e procedurali, come indicato nell'art. 237 del D.Lgs. 81/08.

Per valutare i risultati raggiunti occorre determinare il livello di esposizione all'agente cancerogeno e mutageno, e confrontarlo con uno standard. Nel caso specifico lo standard, equivalente *“al più basso valore tecnicamente possibile”* per una determinata condizione di esposizione lavorativa, è, nella maggioranza dei casi non facile da definire.



## Il documento anche utilizzando le procedure standardizzate (per aziende fino a 10 lavoratori) è integrato con i seguenti contenuti

- **Le attività lavorative** con cancerogeni con l'indicazione dei motivi per cui non è possibile evitare l'esposizione
- **I quantitativi** di sostanze o miscele cancerogene
- **Il numero dei lavoratori esposti** o potenzialmente esposti individuati per mansione o per nominativo
- **L'esposizione dei suddetti lavoratori** e ove determinabile il grado della stessa
- **Le misure preventive e protettive** applicate e il **tipo di DPI**
- **Le indagini svolte** per la possibile sostituzione e i **sostituti utilizzati**

**N.B. Le procedure standardizzate non possono essere utilizzate da imprese tra 11 e 50 lavoratori in presenza di rischio di esposizione a cancerogeni**



## Le differenze fondamentali rispetto al Capo I: “Protezione da agenti chimici”

- **La valutazione del rischio da agenti Cancerogeni e Mutageni non prevede la “giustificazione”,** che per gli agenti chimici permette di evitare una valutazione maggiormente dettagliata
- **Non parla di “Rischio irrilevante per la salute”** da cui **discende una gradualità delle misure da adottare**
- **Il documento deve** contenere una serie di **dati** tra cui **le esposizioni degli addetti e le indagini svolte** per la possibile **sostituzione**
- **Per “i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute”** prevede la **Sorveglianza Sanitaria** e la tenuta di un **Registro**
- **La valutazione va ripetuta in ogni caso dopo 3 anni**